



**REGOLAMENTO D'USO DEL  
TEATRO DEI RINNOVATI E DEL TEATRO DEI ROZZI**

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Strutture

Art. 4 - Organizzazione

Art. 5 - Modalità d'uso

Art. 6 - Foyer Teatro dei Rinnovati

Art. 7 - Visite guidate

Art. 8 - Corrispettivo

Art. 9 - Servizi offerti

Art. 10 - Personale

Art. 11 - Pulizie straordinarie

Art. 12 - Logo del Comune

Art. 13 - Domande di concessione

Art. 14 - Durata della concessione

Art. 15 - Oneri

Art. 16 - Pagamenti

Art. 17 - Cauzione

Art. 18 - Rimborso danni

Art. 19 - Rinuncia

Art. 20 - Utilizzo dei locali

Art. 21 - Posti riservati e liberi ingressi

Art. 22 - Responsabilità del concessionario

Art. 23 - Sicurezza

Art. 24 - Allestimenti

Art. 25 - Entrata in vigore

Art. 26 - Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il Teatro Comunale dei Rinnovati, monumento nazionale, ed il Teatro dei Rozzi di Siena rappresentano un raffinato esempio di sale teatrali di elevato valore artistico, architettonico e storico create per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali nel tessuto sociale della città.

In particolare essi rappresentano la sede ideale per realizzare iniziative e programmi nel rispetto del pluralismo culturale e per promuovere e favorire le iniziative volte alla conoscenza delle diverse discipline dello spettacolo.

L'Amministrazione Comunale, consapevole che anche la realizzazione di attività artistiche e culturali a carattere temporaneo ed occasionale svolte da soggetti terzi possa rappresentare un importante momento di aggregazione della comunità locale, può concedere l'uso delle strutture citate a detti soggetti.

### **Art. 2- Finalità**

Nei teatri oggetto del presente Regolamento è ammesso esclusivamente lo svolgimento di attività compatibili con le strutture, quali attività teatrali, musicali, di spettacolo e convegni e/o conferenze.

Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, i Teatri possono essere utilizzati per manifestazioni, eventi o iniziative delle quali sia accertabile la risonanza nazionale o che, comunque, per il prestigio che le concretizza, possano costituire forte richiamo per la città nonché motivo di ricaduta economica e di ritorno di immagine.

### **Art. 3 - Strutture**

I complessi patrimoniali, costituiti dai beni immobili e mobili, comprese le attrezzature di scena ed i materiali vari, si configurano unitariamente ed organicamente come complessi di pertinenza rispettivamente del teatro dei Rinnovati e del teatro dei Rozzi.

La gestione dei complessi teatrali è curata direttamente dal Comune che può avvalersi di terzi mediante specifici affidamenti di servizi.

### **Art. 4 - Organizzazione**

La Direzione del Teatro dei Rinnovati e del Teatro dei Rozzi è affidata al Direttore artistico e al Direttore amministrativo.

I rapporti tra il Direttore artistico e l'Amministrazione comunale sono instaurati, definiti e regolati da apposito contratto secondo le norme del Codice civile e della contrattualistica pubblica con particolare riferimento al settore dei beni culturali e delle prestazioni artistiche.

Spetta al Direttore artistico:

1. programmare la stagione teatrale, l'eventuale stagione estiva, rassegne ed iniziative culturali da sottoporre alla Giunta comunale;
2. elaborare progetti artistici;
3. promuovere, curare e gestire i contatti con le compagnie teatrali e gli artisti in generale al fine di realizzare quanto descritto ai punti a) e b);
4. ricercare contributi, sponsor e partner, proponendo la definizione delle condizioni economiche;
5. intrattenere e curare i rapporti con enti ed associazioni culturali, teatrali, coreutiche e musicali anche locali;
6. curare l'attività di promozione e presentazione delle iniziative intraprese in accordo con il servizio Ufficio stampa e comunicazione;
7. recepire le necessità relative alla realizzazione e all'allestimento degli spettacoli e all'organizzazione di manifestazioni e iniziative di genere diverso che hanno luogo all'interno dei teatri;
8. valutare di concerto con il Direttore amministrativo la concessione dei teatri a terzi esprimendo il proprio parere sugli atti da sottoporre all'attenzione della Giunta comunale per il tramite delle strutture competenti;
9. presentare al Sindaco, al termine della stagione teatrale, la relazione sull'andamento e sulla qualità della stagione.

Il ruolo di Direttore amministrativo è ricoperto dal funzionario responsabile di Elevata Qualificazione delegato dal Dirigente a cui è assegnato, come da organigramma dell'Ente, il servizio dei Teatri.

Spetta al Direttore amministrativo:

- a. la gestione amministrativa e contabile, a supporto del Direttore artistico, della stagione teatrale, della eventuale stagione estiva, di rassegne e iniziative proposte dal Direttore artistico e approvate dalla Giunta comunale;

- b. istruire tutti gli atti amministrativi e i contratti necessari per il funzionamento dei teatri;
- c. firmare i contratti con le compagnie teatrali, gli artisti in generale, sponsor, partner, associazioni teatrali, musicali e coreutiche in base agli accordi presi dal Direttore artistico nell'esercizio delle sue prerogative;
- d. verificare gli incassi provenienti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti e controllare l'operato dell'eventuale gestore della biglietteria;
- e. predisporre i servizi del personale addetto ai teatri;
- f. reperire quanto necessario alla realizzazione e all'allestimento degli spettacoli e all'organizzazione di manifestazioni e iniziative di genere diverso che hanno luogo all'interno dei teatri e in altri luoghi individuati dall'Amministrazione comunale;
- g. predisporre gli atti amministrativi necessari alla promozione delle iniziative intraprese seguendo le indicazioni del Direttore artistico e comunque in accordo e con il supporto del competente servizio Ufficio stampa e comunicazione;
- h. tenuta dell'inventario di tutte le dotazioni tecniche e strumentali dei Teatri;
- i. tutto quanto altro meglio specificato nella delega dirigenziale.

#### **Art. 5 - Modalità d'uso**

Le strutture teatrali devono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi a cui sono destinate e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali applicati alla natura stessa delle stesse e delle attività ivi esercitate.

I teatri sono riservati a:

1. ad attività artistiche e manifestazioni di competenza dell'Amministrazione Comunale o che dalla stessa abbiano ottenuto il gradimento;
2. ad attività musicali dell'Accademia Chigiana, in quanto riconosciuta istituzione musicale senese nota a livello internazionale;
3. a concessioni in uso ad Enti, Associazioni, Istituzioni o privati che ne facciano espressa richiesta per la realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e danza;
4. a convegni e/o congressi.

Al fine di evitare sovrapposizioni e dannose contemporaneità che interferiscano con la buona riuscita delle iniziative programmate, salvo casi eccezionali il Teatro dei Rozzi non verrà concesso qualora nei medesimi giorni si svolga attività nel Teatro dei Rinnovati.

Al fine di sistemare le strutture al termine delle iniziative, tra una concessione e l'altra deve esserci uno stacco temporale di almeno un giorno.

Presso il Teatro dei Rinnovati ed il Teatro dei Rozzi non sono autorizzate iniziative finalizzate alla propaganda elettorale o di natura genericamente politica.

#### **Art. 6 - Foyer Teatro dei Rinnovati**

Il Foyer del Teatro dei Rinnovati, locale destinato alla sosta e alla conversazione degli spettatori presenti agli spettacoli teatrali, può essere destinato, compatibilmente con la capienza della sala, a manifestazioni artistiche e culturali limitatamente ai seguenti casi:

1. attività proprie dell'Amministrazione Comunale;
2. eventi connessi alle manifestazioni teatrali in svolgimento nel teatro;
3. convegni, incontri e conferenze di Enti, Associazioni, Istituzioni e Privati che ne facciano esplicita richiesta;
4. eventi culturali;
5. mostre;
6. commemorazioni e celebrazioni.

Il foyer è concesso con gli stessi criteri e modalità individuate per le concessioni dei teatri con l'applicazione di specifiche tariffe definite dalla Giunta Comunale.

L'attività teatrale e quella convegnistica presso il foyer non potranno svolgersi contemporaneamente.

#### **Art. 7 - Visite guidate**

Sono consentite visite guidate ai Teatri Comunali, accompagnate da personale debitamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale o da guide turistiche autorizzate e abilitate per Siena e provincia.

La tariffa per ogni visita guidata (2 ore) per gruppi di massimo 25 persone viene stabilita dalla Giunta Comunale congiuntamente alle tariffe d'uso dei teatri.

Il Teatro dei Rinnovati, monumento nazionale, è parte del percorso museale di Palazzo Pubblico. In particolari giorni e/o periodi dell'anno, il Teatro dei Rinnovati potrà essere reso fruibile ai visitatori del Museo Civico e di Palazzo Pubblico.

## **Art. 8 - Corrispettivo d'uso**

La concessione dei Teatri avviene a titolo oneroso e gli stessi sono concessi a tariffa intera o agevolata, oltre IVA che comunque grava sul concessionario.

### **Le tariffe d'uso vengono stabilite con atto della Giunta Comunale.**

La concessione dei teatri a tariffa agevolata avviene per le seguenti attività non a scopo di lucro:

- spettacoli a scopo sociale e benefico organizzati da enti o associazioni che per statuto perseguono esclusivamente fini umanitari e sociali
- spettacoli a scopo sociale e benefico organizzati da associazioni culturali
- spettacoli e/o manifestazioni organizzati dalle Contrade
- manifestazioni culturali
- spettacoli a scopo didattico organizzati da strutture scolastiche operanti sul territorio comunale
- saggi di scuole di danza o di teatro
- attività dell'Accademia Chigiana.

La concessione dei teatri a titolo oneroso o agevolata è disposta con determinazione del Dirigente o Responsabile di Elevata Qualificazione delegato .

La Giunta Comunale, in casi eccezionali di cui all'art. 2, comma 2, può concedere le strutture a titolo totalmente gratuito per manifestazioni di particolare rilievo culturale e ritenute di specifico interesse per la città.

In caso di concessione gratuita restano comunque a carico del concessionario gli oneri di cui al successivo art. 15.

## **Art. 9 - Servizi offerti**

Il corrispettivo per l'uso dei Teatri comprende:

- uso della sala;
- attrezzature impiantistiche esistenti;
- personale di sorveglianza e accoglienza, responsabile di sala e responsabile antincendio messo a disposizione dal Comune tramite terzi incaricati;
- pulizia dei locali;
- riscaldamento;

- luce
- strutture di palco (quinte, fondali, soffitti, corde, ecc.)
- camerini e loro attrezzature
- assistenza durante le eventuali prove ed allestimenti

Il corrispettivo per l'uso del Foyer del teatro dei Rinnovati comprende:

- uso del locale
- attrezzature esistenti
- personale di sorveglianza e accoglienza
- pulizia del locale
- riscaldamento
- luce

#### **Art. 10 - Personale**

Nel caso di concessione in uso dei teatri, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione comunale garantisce la presenza del seguente personale:

- coordinatore tecnico
- responsabile della sicurezza
- responsabile di sala
- personale di assistenza al pubblico
- addetto alla portineria
- addetti alla biglietteria
- macchinisti
- elettricisti
- addetti alle pulizie

#### **Art. 11 - Pulizie straordinarie**

Alle concessioni può essere applicata una maggiorazione giornaliera per spettacoli o manifestazioni che richiedono pulizie straordinarie, dietro valutazione del Dirigente o Responsabile di Elevata Qualificazione competente, il cui importo viene stabilito congiuntamente con le tariffe d'uso.



## **Art. 12- Logo del Comune**

Per ogni concessione a tariffa agevolata dovrà essere apposto il logo del Comune di Siena sul materiale promozionale di ciascuna iniziativa le cui bozze dovranno ricevere l'approvazione dell'Ufficio competente prima della stampa.

## **Art. 13- Domande di concessione**

Le domande, in carta libera e redatte su apposito modulo predisposto dal competente Ufficio, devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data richiesta per l'effettuazione dell'iniziativa programmata.

La richiesta di concessione deve contenere:

- a) la chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante delle Associazione o Ente e recapito telefonico di un referente
- b) l'esatta e dettagliata natura della manifestazione
- c) giorno, ora, durata e tipologia della manifestazione
- d) elenco dettagliato delle esigenze tecniche

Qualora il concessionario utilizzi materiale proprio di scena alla richiesta di concessione devono essere allegati, pena la non accettazione della domanda, i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alla conformità alle norme vigenti degli impianti e attrezzature elettriche;
- 2) dichiarazione di corrispondenza del materiale scenico a quanto previsto dal DM 19/08/1996 smi;
- 3) dichiarazione di conformità della reazione al fuoco di cui al DM 26/08/1984 e DM 15/03/2005 smi.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 smi i dati forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

La comunicazione dell'avvenuta concessione viene trasmessa agli organi locali preposti alla tutela dell'ordine pubblico e ai Servizi comunali interessati.

Per improvvise, impreviste e improrogabili necessità dell'Amministrazione, il Sindaco ha facoltà di revocare o annullare, a suo insindacabile giudizio, una o più concessioni.

In tal caso il Comune è sollevato da ogni obbligo di risarcimento di qualsiasi spesa sostenuta o impegnata dal soggetto concessionario, eccezione fatta per la tariffa di concessione versata; in tal

caso il soggetto concessionario potrà, in alternativa, chiedere il rimborso della somma pagata o mantenere il deposito in conto del corrispettivo per ottenere analoga successiva concessione in altra data da concordare.

Il soggetto concessionario, dopo aver preso visione del presente Regolamento, dovrà sottoscrivere apposito "Atto di accettazione"; conseguentemente, si impegna ad essere responsabile, anche a nome dell'organismo da lui rappresentato, per ogni danno a cose o persone che dovesse verificarsi durante l'uso dei locali richiesti.

L'uso dei teatri non potrà essere in ogni caso autorizzato a favore di coloro che risultano debitori nei confronti del Comune o che non abbiano rispettato le condizioni fissate dal presente Regolamento o abbiano dimostrato negligenza, incuria o inaffidabilità nella gestione delle precedenti concessioni, o per la natura e le caratteristiche della manifestazione vi sia il fondato timore che le sale o gli arredi o le attrezzature o gli impianti possano subire danni.

#### **Art. 14- Durata della concessione**

I teatri sono concessi in uso a giornata tra le ore 8,00 e le ore 24,00 per massimo di 12 ore con due pause di un'ora ciascuna, per un massimo di sette giorni, compresi gli allestimenti e le prove.

Il Foyer del Teatro dei Rinnovati è concesso a giornata, tra le ore 8,00 e le ore 24,00 del giorno richiesto, e comporta la disponibilità dello stesso per un massimo di 12 ore compreso l'allestimento sala.

#### **Art. 15 - Oneri**

Rimangono comunque a carico del concessionario, anche in caso di gratuità, i seguenti oneri:

- l'eventuale personale di facchinaggio
- le pratiche SIAE e/o INPS (ex ENPALS) ove necessarie
- la vigilanza antincendio effettuata dal Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco presso il Teatro dei Rinnovati
- le licenze amministrative previste dalla normativa vigente per le quali è competente l'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Siena.
- i permessi di transito per effettuare operazioni di carico e scarico presso i teatri
- l'eventuale accordatura del pianoforte del teatro dei Rozzi.

## **Art. 16 - Pagamenti**

A seguito di emissione di apposita fattura da parte dell'Ufficio competente, il corrispettivo per l'uso del teatro dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale almeno sette giorni prima della data di concessione e dovrà essere prodotta allo stesso Ufficio la relativa ricevuta di avvenuto pagamento.

Il Dirigente o Responsabile di Elevata Qualificazione competente può stabilire che il concessionario provveda a liquidare direttamente le competenze spettanti al personale esterno, convenzionato con l'Ente, che ha prestato servizio in teatro.

## **Art. 17 - Cauzione**

Il concessionario dovrà versare una cauzione nell'importo determinato dalla Giunta Comunale congiuntamente all'approvazione delle tariffe d'uso.

La cauzione dovrà essere versata, almeno sette giorni prima della data di concessione, presso il Servizio Provveditorato del Comune di Siena, a garanzia di eventuali danni a strutture o attrezzature teatrali.

La cauzione deve essere versata anche in caso di concessione gratuita.

Gli Enti pubblici sono esentati dal versamento della cauzione.

La cauzione non dovrà essere versata in caso di spettacoli effettuati in collaborazione con il Comune di Siena.

In casi particolari l'Ufficio competente può stabilire di aumentare la cauzione fino a tre volte l'importo minimo, a garanzia e tutela dell'immobile e dei beni in esso contenuti.

Il deposito cauzionale sarà restituito al termine dell'iniziativa solo in seguito ai seguenti adempimenti:

- verifica del competente Ufficio Comunale che dovrà attestare che non siano stati provocati danni di alcun genere
- presentazione al competente Ufficio comunale, da parte dei concessionari che effettuano spettacoli a scopo benefico, di apposita attestazione dell'ente beneficiario che certifichi l'avvenuto versamento della somma ad esso destinata e l'importo della stessa.

## **Art. 18 - Rimborso danni**

Il concessionario è obbligato al rimborso completo all'Amministrazione Comunale dei danni arrecati alla struttura dell'edificio, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle

attrezzature dei teatri, e in generale a quanto anche occasionalmente si trova nei teatri medesimi, durante l'esercizio dell'attività o in conseguenza di essa, sulla base di perizia redatta dai competenti Servizi Comunali.

Il rimborso dei danni avviene mediante escussione dal deposito cauzionale, fatta salva l'azione di tutela a garanzia del rimborso degli eventuali maggiori danni rispetto all'importo di detto deposito cauzionale costituito nelle forme e nei termini di cui al precedente art. 17.

#### **Art. 19 - Rinuncia**

Qualora il concessionario rinunci alla concessione il giorno precedente la data accordata (comprensiva dell'allestimento e delle prove), a copertura delle spese di servizio, verrà applicata una penale per ogni giornata di concessione stabilita dalla Giunta Comunale contestualmente alle tariffe d'uso.

#### **Art. 20 - Utilizzo dei locali**

È fatto divieto al soggetto concessionario di sub-concedere l'uso dei teatri.

Il destinatario della concessione può utilizzare i locali assegnati solo ed esclusivamente nei giorni e negli orari richiesti e concordati con l'Ufficio competente e solo per svolgervi le attività e/o le manifestazioni comunicate all'Ente.

In nessun caso il richiedente può prendere accordi diretti con il personale di servizio al fine di utilizzare gli spazi in questione in date, orari e/o per iniziative diverse da quelle comunicate prioritariamente per iscritto al Comune di Siena.

L'organizzazione di cocktails e/o rinfreschi è consentita solo nel foyer del teatro e/o bar e solo dietro specifica autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente.

Durante il periodo di concessione del teatro il concessionario dovrà tenere un comportamento corretto e dovrà rispettare scrupolosamente gli orari previamente concordati con il responsabile dell'Ufficio competente.

Qualora venga rilevata una grave inosservanza a quanto sopra stabilito o siano riscontrati danni a strutture ed attrezzature chiaramente causati da incuria del concessionario, il personale presente in teatro responsabile per gli allestimenti e le prove è autorizzato a sospendere temporaneamente l'attività in corso.

### **Art. 21 - Posti riservati e liberi ingressi**

Hanno il posto assegnato a teatro i soggetti previsti dalla normativa vigente (Siae, Autorità etc...).

Hanno titolo di libero ingresso a teatro gli agenti e funzionari che, a norma di legge, esercitano funzioni di vigilanza e controllo, sempre che si trovino in servizio e siano muniti di speciale tessera di riconoscimento.

Nel Teatro dei Rozzi sono riservate all'Accademia dei Rozzi, per ogni singolo spettacolo, dieci poltrone di platea e un palco di primo ordine.

### **Art. 22- Responsabilità del concessionario**

Il concessionario, a qualsiasi titolo, al momento della presentazione della domanda assume personalmente e, qualora ciò avvenga in rappresentanza di enti, associazioni, organizzazioni e società, in solido con essi, la responsabilità civile e penale relativa alla predisposizione e svolgimento della manifestazione promossa, nonché alla incolumità del pubblico che vi interviene, fatte salve le responsabilità proprie del Comune.

### **Art. 23 - Sicurezza**

Tutti i materiali di scena devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di antincendio. È vietato introdurre, depositare o utilizzare liquidi infiammabili (alcool, solventi, vernici ecc.) a qualsiasi scopo destinati.

È vietato introdurre o utilizzare apparecchiature e materiale elettrico non rispondenti ai requisiti di legge.

È vietato introdurre o utilizzare apparecchiature portatili per il riscaldamento.

I quadri elettrici provvisori, gli apparecchi di illuminazione e comunque tutte le probabili sorgenti di calore debbono essere installati o posizionati a debita distanza da materiali combustibili (tendaggi, scenografie ecc.); tale distanza deve essere sempre superiore a 50 cm.

È vietato ostruire od intralciare anche temporaneamente le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni e uscite di sicurezza e non) con materiale di qualsiasi natura.

L'allestimento della scena e il deposito dei materiali e degli attrezzi ad essa necessari deve essere tale da garantire la mobilità delle persone presenti sulla scena e dietro le quinte. Occorre quindi che i passaggi abbiano una larghezza di almeno 80+120 cm ed il loro andamento sia il più possibile regolare.

Gli idranti e gli estintori debbono essere facilmente accessibili ed individuabili, è vietato quindi depositare in prossimità di questi ultimi materiali di qualsiasi natura che ne impediscano l'accesso o la visibilità.

È vietato nascondere o rendere poco visibile qualsiasi tipo di segnaletica.

È vietato accumulare rifiuti combustibili di qualsiasi natura; l'eventuale presenza di questi ultimi deve essere rimossa immediatamente.

È applicato il divieto di fumo in tutto il teatro.

È vietato introdurre o depositare materiale di qualsiasi natura nei contenitori della sabbia destinata allo spegnimento di un eventuale incendio.

Durante le fasi di montaggio è vietato effettuare lavori a caldo (taglio di metalli, saldature, uso di fiamme libere ecc.)

Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza del pubblico ed è vietato l'uso della platea, degli ordini e del loggione, se non per esigenze strettamente tecniche.

In nessun caso può essere superato il numero massimo degli spettatori per il quale le strutture hanno avuto l'agibilità e quantificate come segue:

- n. 568 persone per il teatro dei Rinnovati;
- n. 450 persone per il teatro dei Rozzi;
- n. 66 posti a sedere e n. 80 posti in piedi per il Foyer del teatro dei Rinnovati.

#### **Art. 24 - Allestimenti**

I materiali utilizzati per le scene debbono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 2. La classe di reazione al fuoco deve essere attestata da apposita documentazione probante con validità limitata a sei mesi.

Qualora l'allestimento preveda l'uso di scenografie, queste dovranno arrivare in teatro già pronte per il montaggio; il personale tecnico provvederà, infatti, alla loro idonea sistemazione sul palcoscenico, ma non alla loro costruzione.

Il ritiro delle scenografie dovrà avvenire tassativamente nel giorno concordato con l'Ufficio.

Qualora vi siano ingiustificati ritardi che impediscono le attività successive, i materiali di scena verranno rimossi dal Comune di Siena che addebiterà la spesa sostenuta al concessionario. Il numero massimo di persone presenti nella zona palco (palco, camerini e sottopalco), compreso il

personale di servizio, non può superare le 120 unità per il Teatro dei Rinnovati e le 90 unità per il Teatro dei Rozzi.

Per le compagnie amatoriali, l'allestimento sarà effettuato esclusivamente dal personale tecnico messo a disposizione dal Comune di Siena.

Durante i montaggi e gli smontaggi potranno essere presenti in Teatro, oltre al personale tecnico abilitato, i responsabili dell'allestimento (regista, scenografo, coreografo) preventivamente ed esplicitamente indicati dal concessionario che non potranno, però, accedere al palcoscenico nelle fasi di lavorazione.

Il concessionario dovrà, inoltre, fornire un elenco nominativo di coloro che sono autorizzati ad entrare in Teatro e in palcoscenico per le prove degli spettacoli.

Durante tutto l'allestimento e l'effettuazione degli spettacoli è vietato l'accesso al palcoscenico a chiunque altro.

#### **Art. 25 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la prescritta esecutività e successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno abrogate tutte le precedenti disposizioni.

#### **Art. 26 - Tutela dei principi della Costituzione Repubblicana**

(introdotto con atto del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018)

1. Il Comune di Siena informa il proprio ordinamento interno e la propria attività amministrativa, anche nei rapporti con gli amministrati, ai principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana, dalla XI Disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal complessivo quadro normativo nazionale e internazionale, volto a sancire il divieto di condotte riconducibili alla riorganizzazione del disciolto partito fascista, ovvero usuali di organizzazioni fasciste e naziste e ad ogni forma di discriminazione prevista dalla legge.

2. In coerenza ai principi richiamati al comma 1, le strutture comunali competenti al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture pubbliche, sono tenute a richiedere, ai fini del rilascio del titolo, apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'attività che si andrà a svolgere e/o le iniziative che si andranno ad

organizzare saranno conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si porranno in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L n. 645/1952 (c.d. Legge Scelba) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della L n. 205/1993 (c.d. Legge Mancino) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. Codice delle pari opportunità), oltre che con le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Gli atti di concessione e di autorizzazione rilasciati dagli uffici comunali da cui derivi, quale effetto giuridico, il godimento di spazi, aree o strutture di proprietà pubblica, dovranno contenere una specifica prescrizione riguardante il divieto di svolgimento di attività che, anche per i contenuti desumibili dagli avvisi informativi e dal materiale nell'occasione divulgato, concretizzino condotte difformi dalle norme di legge sopra richiamate. Nei medesimi atti dovrà, altresì, essere prescritto a carico del soggetto richiedente il dovere di vigilare, affinché l'attività venga svolta e/o l'iniziativa venga organizzata con modalità e/o finalità non lesive delle suddette disposizioni normative.

4. È causa di decadenza della concessione o dell'autorizzazione il compimento, nell'ambito o in occasione delle attività svolte e/o delle iniziative organizzate dal richiedente, di taluna delle condotte indicate negli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645 del 1952 e s.m.i., negli artt. 1 e 2 della L. n. 205/1993 e nell'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 nonché l'inosservanza delle prescrizioni previste al precedente comma 3. L'accertamento di tali cause di decadenza verrà effettuato anche a seguito di specifiche e circostanziate segnalazioni pervenute all'Amministrazione comunale.